

TORNATA DEL 17 MARZO 1849

— 74 —

PRESIDENZA DEL BARONE MANNO PRESIDENTE.

SOMMARIO. Omaggio — Seguito della discussione e adozione del progetto di legge riguardante alcuni punti di procedura civile relativi alle citazioni ed alle requisitorie — Relazione del senatore Stara sul progetto di legge concernente gli atti degli uscieri presso le giudicature di mandamento in Sardegna nelle cause criminali — Discussione e adozione.

La seduta è aperta alle ore 1 1/2.
Il processo verbale è letto ed approvato.

OMAGGIO.

IL PRESIDENTE. L'intendente generale cavaliere Pietro Bianchi fa omaggio al Senato di cinquanta esemplari di un suo scritto economico politico. Prego il senatore Cibrario a dar lettura della lettera d'invio.

(Il segretario senatore Cibrario legge questa lettera.)

Io avrò l'onore, a nome del Senato, di rendere grazie all'autore del dono fatto.

L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione sulla legge relativa ad alcuni punti di procedura civile.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLE CITAZIONI ED ALLE REQUISITORIE IN MATERIA CIVILE.

IL PRESIDENTE. La discussione erasi fermata all'art. 4, e la Camera, riconoscendo la necessità di coordinare la relazione di tale articolo cogli emendamenti proposti dal senatore Stara, lo rimandava alla Commissione perchè di bel nuovo lo esaminasse.

Io invito dunque il relatore della Commissione a far conoscere il risultamento delle nuove deliberazioni prese.

CIBRARIO, relatore. Ieri, nel calore della discussione, non si erano ben intese le osservazioni dell'onorevole senatore Stara.

Egli diceva che nell'articolo 4 si propone complessivamente una sola forma per le citazioni, intimazioni e significazioni che si fanno tanto agli stranieri quanto agli abitanti dei paesi occupati dal nemico, a tenore delle regie costituzioni, alle quali si debbono in gran parte riferire quelle parole: *secondo le forme prescritte dalle vigenti leggi di procedura*. Stabiliva di poi due modi distinti, cioè uno per quelli che non hanno abitazione certa o che non abitano più nei regii Stati, ma che vi hanno abitato; e un altro per quelli che non vi hanno mai abitato. Aggiungeva che, se non si distinguono queste due forme di citazione per quelle diverse classi di persone, vi sarà confusione e non si potrà più eseguire la legge.

Queste osservazioni sono state ponderate dalla Commis-

sione e, avendone ravvisata la giustizia, essa proporrebbe, d'accordo col senatore Stara, di sostituire alla prima parte dell'articolo 4 del progetto, come era concepito e come ora sta anche emendato dalla Commissione, queste parole, le quali hanno il vantaggio di provvedere a questi due casi separatamente:

« Le citazioni, intimazioni da farsi a quelli che non hanno abitazione certa nei regii Stati, o che dopo averli abitati si saranno assentati, si eseguiranno nella forma prescritta dalle veglianti leggi di procedura. »

Queste sono le parole sacramentali adoperate nelle regie costituzioni. Si è ommesso di citare le regie costituzioni unicamente perchè si è voluto evitare ogni dubbio relativamente ai paesi di nuovo acquisto, nei quali rimane in vigore il Codice di procedura attualmente osservato. (*Legge l'emendamento. Vedi più sotto.*)

Questa sarebbe la prima parte. La seconda parte non differisce dalla prima se non per alcune parole di aggiunta onde coordinare l'una e l'altra parte coll'articolo, cioè aggiungendo per gli uni e per gli altri le lettere di citazione, che, ove il citato non comparisca nel termine prefisso, egli sia citato a tenore della legge nella persona di un curatore da nominarsi in quella di un causidico, che verrà specificato per nome e prenome.

IL PRESIDENTE. Chiedo se alcuno desidera la parola.

PICOLET. Je demande la parole.

Si j'ai bien compris le nouvel amendement proposé par la Commission, les citations à donner dans le territoire des provinces occupées par l'ennemi ne doivent se faire que par le moyen de l'assignation à la porte du tribunal et par l'insertion de l'assignation dans le journal officiel du royaume.

Or, messieurs, si tel est l'amendement proposé, il doit être rejeté: 1° parce qu'on prive les régnicoles dont le territoire est occupé par l'ennemi des garanties qui sont accordées aux autres sujets; 2° parce qu'on les réduit à la condition des étrangers, c'est-à-dire, pour me servir des termes de la loi, à la condition de ceux qui n'ont jamais eu d'habitation dans les Etats.

Qu'on ne passe pas trop légèrement sur le projet de loi; il y est dit formellement que les habitants dont le territoire est occupé par l'ennemi seront cités suivant les formes voulues par les lois en vigueur, en ajoutant qu'une note d'avis de l'assignation sera insérée dans le journal.

Le projet de loi, plus sage que l'amendement, a voulu procurer un surcroît de garantie en faveur des régnicoles qui ont pu abandonner leur domicile par suite de l'occupation étran-

ère, mais il n'a pas voulu enlever à ceux qui n'avaient pas quitté leur domicile les bénéfices de la loi commune, qui consistent à recevoir en personne ou à domicile les assignations qui leur sont destinées; il est souvent plus facile de donner, dans un pays occupé par l'ennemi, une assignation à domicile que d'y faire parvenir un journal.

D'après l'amendement proposé, les habitants de Plaisance, par exemple, seraient tenus de comparaitre devant un tribunal de ce territoire sur les insertions d'une gazette officielle qui n'aurait pas été reçue. Pourvu que l'assignation eût été affichée à la porte du tribunal, il sera ainsi appelé devant le tribunal de son domicile, d'après les formes reçues pour y appeler un étranger, c'est-à-dire celui qui n'aurait jamais habité dans le territoire de Plaisance. Lorsqu'il s'agira d'un habitant de Plaisance qui aura quitté son domicile, on convient que l'insertion de la gazette officielle puisse être un moyen propre à lui faire connaître l'assignation qui lui est donnée; mais ce surcroît de précaution ne peut dispenser de l'accomplissement de la loi commune, soit qu'il s'agisse de traire l'habitant de Plaisance devant le tribunal de sa province occupée par l'ennemi, soit qu'il s'agisse de l'appeler devant le tribunal d'une autre province où il pourrait être cité en action personnelle.

COLLER. Io credo che questo paragrafo sia spiegato abbastanza, essendo evidente che, nel caso in cui non si possa trovare la persona, basta che si faccia la citazione alla porta del tribunale, quindi l'inserzione nella gazetta. Ma quello che mi permetterei di aggiungere in emendamento a questo articolo sarebbe. . . .

CIBRARIO, relatore. (Interrompendo) Io aveva domandato la parola per dire appunto non essere impossibile che in qualche caso la significazione possa farsi personalmente, ma la legge provvede ai casi ordinari, non a quelli che accadono di rado. Sarebbe un'eccezione molto singolare che in un paese occupato dal nemico si permettesse ad un tribunale del paese non occupato di fare una citazione.

Ammettendo l'eccezione voluta dal senatore Picolet, si darebbe origine ad una infinità di quistioni; perchè, supponiamo che siasi credito non essere possibile la significazione, o che siasi fatta nella forma privilegiata che qui si accenna, nascerà sempre la questione se era possibile o no di citarlo personalmente. Non l'avete citato? Dunque non si significò nulla. Questo sarebbe un grave inconveniente.

DEMARGHERITA. Veramente io confesso che aveva aderito alla nuova redazione proposta dal senatore Stara e consentita dal senatore Cibrario, non senza però accennare, nel principio della discussione, questa doppia idea, la quale, a mio senso, doveva formare la base della legge. La prima di queste idee si è di mantenere in generale le forme attualmente vigenti per le citazioni e comprendere così, non tanto le forme prescritte dalle nostre regie costituzioni, ma estendendo le forme vigenti in paesi i quali, quantunque riuniti a noi, conservano le loro leggi particolari.

Questa è la prima idea, la quale è espressa nel progetto e non dà luogo a difficoltà, perchè si è fatta ragione all'osservazione del senatore Pallavicino-Mossi, che cioè non si dovevano mantenere in osservanza solamente le regie costituzioni vigenti appo noi, ma anche le forme prescritte dalle leggi civili dei paesi riuniti che conserveranno le leggi medesime.

La seconda idea che avea manifestato era la seguente: che nei casi in cui, per cagione dell'occupazione del nemico, non si fosse fatta l'intimazione della citazione alla persona o al domicilio, vi si dovesse supplire e colla citazione alla porta del tribunale avanti il quale verrebbe a citarsi e colla doppia

inserzione della citazione nelle due gazette di cui è menzione nella proposta legge.

A questo modo mi pare che era risolta la difficoltà eccitata dal senatore Cibrario, vale a dire che, ove si parlasse nella legge d'impossibilità, nascerebbe di frequente la quistione di vedere se vi era o non vi era questa impossibilità.

Laddove, secondo la mia proposta, era troncata alla radice ogni controversia, perchè diceva che la citazione erasi fatta malgrado dell'occupazione del nemico, e là vi era, non solo la presunzione, ma la certezza che la notizia della citazione fosse pervenuta a chi ne aveva interesse; ma quando per qualunque caso non si potesse in fatti realmente eseguire alla persona o al domicilio, allora si dovesse supplire coll'aggiunta di quelle altre cautele che sono nella legge proposte.

Pare a me che questa seconda idea migliori la condizione del citato, anzi supplisca a quel modo di citazione che dà loro certezza della notizia avutane dalla nota nella gazetta nel miglior modo che è possibile, vale a dire e colla citazione alla porta del tribunale e colla doppia inserzione nelle due gazette.

COLLER. Mi permetterò di fare un'osservazione. Se ciò accadesse sotto il regime del Codice di procedura francese, in cui le citazioni si fanno per mezzo di exploit, certamente l'osservazione del preopinante starebbe, perchè allora l'usciero sarebbe obbligato a cercare prima dove si trova il citando e, non trovandolo, chiedere il permesso per questo mezzo di citazione. Ma fra noi il testo della legge dice che bisogna ricorrere al magistrato per avere la citazione.

Adottando il sistema dell'onorevole preopinante, vi vorrebbero necessariamente due permessi di citare: col primo si comincierebbe mandare a citare la persona al suo domicilio, col secondo, dopo l'esperimento che non si è trovato il citando, si dovrebbero rapportare lettere citatorie, e così duplicare le spese e gl'incumbenti.

PICOLET. Je ferai remarquer, en m'appuyant des observations du sénateur Demargherita, qu'il est indispensable de soumettre, pour les assignations à donner, les pays occupés par l'ennemi aux règles générales, en y ajoutant la formalité de l'insertion dans le journal; et quant à la difficulté que rencontre l'honorable sénateur Collet dans l'obligation d'obtenir un décret du tribunal pour donner une assignation, je dirai que cette circonstance ne peut être un obstacle; que d'ailleurs il est plusieurs actes que les huissiers peuvent exécuter sans un décret spécial, telles que les notifications, les intimations des sentences.

CIBRARIO, relatore. Mi permetterei di osservare distinguendo tra l'opinione del senatore Picolet, quale venne ora espressa, e quella del senatore Demargherita, il quale ammette che non si debba parlare d'impossibilità.

Questo vuol dire che sarà in arbitrio di chi fa citare il citare in una forma o nell'altra. E sicuramente gli tornerà sempre più grato e più comodo il far citare nella forma privilegiata alla porta del tribunale e coll'inserzione nella gazetta, che non di far citare in una forma la quale, non riuscendo, darebbe poi luogo ad un incumbente. Questa è la difficoltà che voleva sottoporre al giudizio del Senato e del preopinante, di cui venero altamente la scienza.

CADORNA, ministro dell'istruzione pubblica. Io appoggierei l'emendamento della Commissione, che mi pare più semplice. La legge non deve dare consigli, ed ove si ammettesse la clausola proposta da alcuni dei preopinanti, questa clausola si risolverebbe in un consiglio.

Mi pare però che sia opportuna un'altra osservazione. Il progetto allude ai paesi occupati dal nemico. Ora, come sarà

fissata quella periferia di paese in cui l'intimazione dovrà essere fatta secondo le norme date dalla Commissione? Sembrami che sarebbe necessaria un'espressione.

CIBRARIO, relatore. (Interrompendo) Provincie, per esempio.

CADORNA, ministro dell'istruzione pubblica. Bene. Questa espressione, mentre indicherebbe l'occupazione, servirebbe anche a stabilire il limite di quel terreno che si fosse occupato. L'occupazione è un fatto; ma certamente può avvenire che in alcuni paesi circunvinti ai luoghi materialmente occupati non si possa fare l'intimazione o per timore o per qualsivoglia altra causa, ond'è che questo emendamento avrebbe doppio scopo, indicare cioè il caso in cui si debba fare l'intimazione nella forma prescritta dal progetto ed i limiti anche del territorio a cui si debba questa forma applicare.

CIBRARIO, relatore. La Commissione non ha difficoltà di sostituire la parola *provincie* a quella di *paesi*, appunto per le savie riflessioni del signor ministro della pubblica istruzione.

DEMARCHERITA. Resta ancora quel dubbio mosso dal senatore Picolet, vale a dire che questa forma sarebbe già realmente prescritta dalla legge, perchè la prima cosa è di osservare la legge vigente, la quale prescrive che sia a domicilio.

IL PRESIDENTE. Se il Senato crede di essere sufficientemente illuminato sullo stato della questione, io porrò ai voti l'emendamento della Commissione, di cui darò lettura per maggior schiarimento della cosa. L'articolo quarto, il quale era distinto in tre paragrafi, ora si riduce a due. Dunque la parte che or sono per leggere non è l'intero paragrafo, ma la prima metà del medesimo; essa è così concepita. (Legge la prima parte dell'emendamento. Vedi pag. 74.)

Chi approva questa prima parte, voglia levarsi in piedi.

La seconda parte dell'emendamento è così concepita. (Legge la seconda parte. Vedi pag. 74.)

Il relatore della Commissione ha la parola per darne, ove il voglia, spiegazione.

CIBRARIO, relatore. Non c'è spiegazione maggiore oltre quella che si è data nella relazione. Il motivo di quest'aggiunta è evidente. Molte persone nelle provincie occupate dal nemico potrebbero desiderare di conoscere la persona a cui il magistrato affiderà, ex-officio, i loro interessi. Dunque è utile che sappiano quale sarà questo causidico, perchè, non potendo o non volendo venire, possano comunicare col medesimo.

COLLEGO LUIGI. Domanderei la parola per chiedere se sia necessario far cenno delle regie costituzioni, perchè le medesime non si applicano che ad una parte del regno e non agli abitanti dei paesi occupati dal nemico.

CIBRARIO, relatore. Nell'articolo redatto dal Senato si è già fatto la distinzione.

CADORNA, ministro dell'istruzione pubblica. Il Governo aderisce all'emendamento in quanto che è un migliore espediente per gli interessi del citato.

CIBRARIO, relatore. Farò un'osservazione. Potrebbe darsi, per esempio, che il tribunale di Piacenza avesse da citare qualcuno in una delle provincie degli antichi Stati occupati dal nemico. Allora l'osservazione del senatore Di Collegno calzerebbe.

CADORNA, ministro dell'istruzione pubblica. Si potrebbe dire: secondo le leggi vigenti.

CIBRARIO, relatore. O non dir nulla.

IL PRESIDENTE. Io domando al Senato se intende di

approvare quest'emendamento e vuole eliminare queste parole: secondo le regie costituzioni, . . .

STAMA. (Interrompendo) Debbo avvertire che due specie di curatori vi sono, curatori *ad bona* e curatori *ad lites*. Se si parla dei curatori *ad lites*, di cui si faceva la deputazione per lo addietro, dopo la promulgazione del Codice non è più lecito farne. Le regie costituzioni in questa parte sono state abrogate, e secondo il Codice, quando si deve citare un'eredità giacente, non basta che si deputi un curatore *ad lites*; sarebbe nullo il giudizio. Convieni che si deputi un curatore *ad bona*. Pei minori, pei pupilli, per le chiese che non compariscono dopo citati, si vuole ancora, secondo le regie costituzioni, deputare un curatore *ad lites*.

CIBRARIO, relatore. Possiamo dire: a termine della veglianti leggi.

IL PRESIDENTE. Io pongo ai voti se, invece delle parole *regie costituzioni*, si voglia sostituire *veglianti leggi*.

(È adottato.)

Leggerò ora l'intero emendamento sull'intera seconda parte di questo paragrafo. (Legge. Vedi pag. 78.)

Chi approva l'emendamento, voglia levarsi in piedi.

(È approvato.)

Porrò ai voti il primo alinea dell'art. 4. (Legge. Vedi pag. 78.)

A questo paragrafo la Commissione, coerente a quanto aveva proposto sul diffidamento da farsi, ha aggiunto anche questa espressione: ed il diffidamento sovra espresso.

È aperta la discussione generale su questo paragrafo. Se non vi ha osservazione a farsi, io lo metterò ai voti nel modo concepito dalla Commissione, anche con quell'aggiunta sovra espressa.

Chi intende di approvarlo, voglia levarsi in piedi.

(È approvato.)

Resta l'ultimo inciso, cioè l'inserzione della nota che dovrà essere reiterata.

COLLER. Io proporrei la soppressione di questo alinea; mi pare che questa duplice nota e duplice inserzione si debba sopprimere, perchè io la ravviso inutile, costosa e protraente la spedizione delle cause. È inutile perchè, essendo già stata fatta l'inserzione della prima nota in due giornali, non vi ha dubbio, anzi mi pare molto probabile che il citando possa conoscerla; perchè tutti sanno che attualmente i giornali si sono moltiplicati; in conseguenza, inserendosi in due giornali, è facilissimo che lo sappia.

È costosa, perchè tutti sappiamo che inserire una nota nella gazzetta, nel modo progettato, che è piuttosto lungo, bisogna pagare le righe; dunque, se non c'è necessità di questo, a che prostrarla così in lungo?

Così facendo, mentre si vorrebbe accelerare la procedura, si troverebbe il mezzo di allungarla. Aggiungerò che il citando non deve menomamente soffrire nè maggior incomodo nè maggior dispendio per questo, perchè si è saggiamente aggiunto che si nomini il curatore, il quale è un miglioramento, a parer mio, fatto anche giusta il Codice di procedura civile francese. Secondo questo non si nomina verun curatore e si manda soltanto una citazione al procuratore, il quale deve spedirla al Ministero degli esteri, dove ordinariamente si ritiene, ed il citando non ne ha mai cognizione. Quindi ne viene che, questi ignorandolo, si procede in sua contumacia. Presso di noi si è aggiunta la nomina del curatore incaricato, della difesa. Aggiungerò ancora che quella seconda nota non esiste nelle nostre leggi. Essa vi era nei giudizi per pubblici proclami, i quali non esistono più.

Essa vi era nei giudizi di generale concorso o graduazione, e per questi si sente agevolmente che tale cautela non era

esuberante; ma questi generali giudizi più non esistono dopo il Codice civile patrio.

Attualmente le citazioni che si autorizzano dai magistrati d'appello a tenore del regio editto in data, se non erro, del 13 aprile 1841, col mezzo di pubblici proclami, per l'autorizzazione dei quali ben sanno i forensi che debbono esservi molti individui da citare, talvolta sparsi in diversi paesi ed anche in diverse provincie, l'inserzione della nota si eseguisce solamente una volta nella *Gazzetta Piemontese*, donde io argomento che per mantenere altresì quella armonia o concordanza di disposizioni in casi identici o consimili, la quale è pure un pregio d'ogni legislazione, si debba eziandio, nel caso cui vuolsi provvedere, restringere l'inserzione nei pubblici giornali ad una sola, e per tal modo evitare il dispendio di tempo e spese in molti casi nei quali occorrerà il più delle volte di citare un solo individuo ed anche per somma o valore di tenue entità.

Per questo motivo e per quelli che sono stati notati, mi pare che basti una sola inserzione; perciò questa seconda, anche per mettere la presente legge in armonia colle antiche, potrebbe essere scansata.

DEMARGHERITA. Mi permetterò di osservare, a nome della Commissione di cui ho avuto l'onore di far parte, che questa doppia inserzione si ravvisa come una cautela ultima a viemmeglio assicurarsi che la notizia della citazione e della intimazione pervenga alla persona che vi ha interesse. Non sono mai soverchiamente moltiplicate le cautele che tendono a un fine così lodevole. Può avvenire che un primo annuncio non pervenga all'indirizzo della persona citata e che il secondo vi pervenga. Mi pare in conseguenza che non si possa riguardare come inutile siffatta cautela; come pure sembra a me e alla Commissione che non si debba riguardare così pel minuto in cose di tanta importanza. Certamente i giudizi debbono essere regolati in guisa che le citazioni pervengano con sicurezza alle persone citate. Se questa ripetizione può procacciare tale scopo, la considerazione della spesa è troppo piccola per fare che si abbandonino.

L'istanza fatta dalla Commissione per quest'aggiunta ha il suo fondamento anche in ciò che in altre leggi si pratica, dove si ripetono le pubblicazioni dei proclami. Così era già stabilito dalle leggi antiche; il che significa che già sin d'allora era riconosciuta tale convenienza; perciò, a nome della Commissione, permettendolo il relatore della stessa, io insisterei perchè fosse mantenuta questa cautela.

CADORNA, ministro dell'Istruzione pubblica. Io aggiungerò alcune osservazioni alle cose dette dall'onorevole senatore Demargherita in appoggio di quella parte del progetto. Io credo che essa si debba adottare perchè principalmente ora non si farebbe più l'intimazione personale nel caso di occupazione di quei luoghi in cui si trova il citato. Non saranno dunque mai troppi gl'incumbenti che si prescriveranno in surrogazione delle intimazioni personali per trovare il mezzo certo onde far pervenire le intimazioni al citato; se una parte degli Stati fosse occupata dal nemico, si farebbe in essi la citazione in un modo eccezionale, cioè nel modo ora esposto dal Senato. È evidente che questo è un caso d'eccezione. Or dunque, come diceva, non saranno mai troppe le cautele che si adopereranno per allontanare il meno possibile la legge eccezionale dalla legge comune.

Aggiungo che un altro argomento esiste per appoggiare il progetto di legge, il quale è argomento di analogia.

Attualmente negli Stati, allorquando la prima intimazione non si può eseguire personalmente, c'è obbligo di reiterazione. Dunque la ripetizione dei proclami nella gazzetta non

sarebbe che un atto analogo a quello prescritto dalle leggi nel caso in cui non siasi potuto eseguire.

Soggiungerò un terzo motivo, ed è la difficoltà che s'incontra, allorquando un paese è occupato dal nemico, di farvi entrare le nostre gazzette, difficoltà che vuol essere tenuta a calcolo. Può darsi anche che circostanze particolari abbiano impedito che il primo numero della gazzetta in cui ebbe luogo l'annuncio non sia pervenuto alla sua destinazione, e quindi è opportunissimo che una nuova inserzione si faccia per facilità del citato.

Quindi appoggio la relazione come è stata proposta dal Senato.

DE FORNARI. Io ho domandato la parola perchè mi si è presentato alla mente un ovvio e, sembrami, opportuno mezzo onde conciliare gl'intenti di autorevoli opinioni in conflitto. Mi sembrano preponderanti le ragioni che sono state contrapposte alla proposizione dell'onorevole senatore Collet, della soppressione di questa seconda inserzione; ma, d'altra parte, la prima, comunque sommaria, essendo necessariamente più o meno lunga, il riflesso del soverchio e forse superfluo aumento della spesa non lascia di avere il suo peso.

A me pare dunque che le opinioni, ambe giustificate da opportuni riflessi, possano conciliarsi colla seguente modificazione da aggiungersi.

Ciò può ottenere l'attenzione degl'interessati che non poterono avere notizia dell'inserzione precedente. Allora la spesa, secondo l'autorevole opinione del preopinante, sarebbe almeno di molto diminuita e si otterrebbe l'intento ricercato.

COLLET. La mia difficoltà versa non solamente sulla spesa, quanto nel mettere in armonia la legge stessa colle altre. Ho citato i pubblici proclami, i quali s'inseriscono una sola volta nella gazzetta, nè si fa citazione personale, ma soltanto alla porta del tribunale. L'altra osservazione è quella del termine, che si prolunga. Se invece di sedici giorni per l'inserzione si dicesse otto, starebbe; si vuole accelerare la spedizione dei giudizi, ma si dà un termine di sedici giorni per le due inserzioni; questi giorni potrebbero essere occupati utilmente.

(Segue tra i senatori Collet e Stara un discorso in modo familiare vivamente intercalato.)

IL PRESIDENTE. Io prego il senatore Collet di continuare il suo discorso e di non mescolare conversazioni private colla discussione pubblica.

COLLET. (Ripigliando) La mia osservazione è per mettere anche in armonia questa legge; si dirà che, se i primi giornali non giungono, potranno arrivarvi gli altri; ma io osservo che quando si fece la legge del 1841 non vi era che una sola gazzetta; per il che stava bene che si ponesse nella legge la condizione che, per non esservi la gazzetta del dipartimento, si facesse l'inserzione nella *Gazzetta Piemontese*. Ma ora sono tante le gazzette, che è impossibile che non ve ne sia una nel dipartimento, e perciò è poco probabile che non giunga facilmente a notizia del citando la citazione.

IL PRESIDENTE. Domanderò in primo luogo se l'emendamento del senatore Collet è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

Siccome non è appoggiato, io attendo che vi sia l'emendamento del senatore De Fornari per poterne fare oggetto di discussione.

DEMARGHERITA. Io proporrei, anche per secondare le giustissime osservazioni del senatore Collet, il quale teme che questi termini prolunghino di soverchio i giudizi, che in vece di dire: *fra un intervallo non minore di giorni otto, nè*

maggiore di sedici, si dicesse: con un intervallo tra la prima e la seconda inserzione non minore nè maggiore di giorni otto, intervallo che mi pare sufficiente.

IL PRESIDENTE. Questo emendamento, perchè possa essere discusso, converrà prima che io chiedga se sia appoggiato.

CADORNA, ministro dell'istruzione pubblica. Domando la parola.

Vi sarebbe un inconveniente, ed è che questa pubblicazione, la quale dovrebbe essere fatta nel giorno fisso, non si potrebbe eseguire nè nel giorno primo; nè nel giorno dopo; il che può ingenerare inconvenienti nella pubblicazione. Mi parrebbe quindi che sarebbe necessario di vedere se si crede opportuno abbreviare il termine, ma non il sistema che era proposto nella legge.

Del resto faccio presente che in generale le lungherie introdotte nella procedura più volte nascono, non dalle troppe lunghezze dei termini, ma dalla brevità di essi; sicchè questi, non dando tempo a maturare i necessari incumbenti, fecero sì che dalle parti si dovessero poi per abuso ammettere dei termini maggiori per non ledere la giustizia. Quindi credo che l'uso di un termine non troppo ristretto gioverà meglio a mettere le parti in grado che siano favorite le loro ragioni.

DEMARGHERITA. Persuaso da queste ragioni, ritiro il mio emendamento.

IL PRESIDENTE. Resta l'emendamento De Fornari, che io vado a leggere. Domanderò prima se è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

Non essendo appoggiato, io leggerò il paragrafo per porlo ai voti. (*Legge il paragrafo che comincia così: «L'inserzione della nota,» ecc. Vedi Doc., pag. 81.*)

Chi intende approvare questo paragrafo, voglia alzarsi.

(È approvato.)

Rileggerò l'articolo 4 tutto intiero nel modo in cui è stato concepito, perchè possa procedersi alla votazione di esso:

« Le citazioni, intimazioni e significazioni da farsi a quelli che non hanno abitazione certa nei regii Stati, o che dopo di avervi abitato se ne saranno assentati, si eseguiranno nella forma prescritta dalle veglianti leggi di processura. Se però il luogo di loro abitazione sarà situato in una provincia occupata dal nemico, basterà che si citino avanti la porta del tribunale dove pende la causa, aggiungendo per gli uni e per gli altri, alle lettere di citazione, il diffidamento che, ove il citato non comparisca nel termine prefisso, gli sarà deputato, a tenore delle leggi in vigore, un curatore nella persona di un causidico da specificarsi nelle stesse lettere per nome e prenome.

« Si dovrà però anche inserire una nota di annunzio, tanto nel giornale ufficiale del regno, quanto in uno di quelli pubblicati nella città dove siede il magistrato d'appello, da cui dipende il luogo in cui deve agitarsi la causa, qualora ivi se ne pubblichi alcuno; la qual nota esprimerà sommariamente l'oggetto della citazione, intimazione o significazione, ed il diffidamento sovra espresso.

« La inserzione della nota dovrà essere reiterata con un intervallo non minore di giorni otto, nè maggiore di sedici tra la prima e la seconda inserzione. »

Si pone ai voti tutto intiero l'art. 4 così emendato.

(È adottato.)

L'articolo 5, secondo la Commissione, dopo l'aggiunta sovra fatta, sarebbe inutile: ciò non ostante io debbo leggerlo. (*Legge. Vedi Doc., pag. 81.*)

Chi intende annullarlo, si alzi in piedi.

(È annullato.)

Leggerò l'art. 5. (*Legge. Vedi Doc., pag. 81.*)

(È approvato.)

Ora si passa all'appello nominale per la votazione intiera della legge a scrutinio segreto.

Risultato dello squittinio segreto:

Votanti	41
Pro	39
Contro	2

(Il Senato adotta.)

RELAZIONE, DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI ATTI DEGLI USCIERI PRESSO LE GIUDICATURE DEI MANDAMENTI DI SARDEGNA NELLE CAUSE CRIMINALI.

IL PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la relazione e la discussione del progetto di legge sopra gli atti degli uscieri nelle cause criminali nell'isola di Sardegna.

La parola è al relatore, signor senatore Stara.

STARA presenta la relazione sul progetto di legge per disposizioni relative agli atti degli uscieri presso le giudicature dei mandamenti di Sardegna nelle cause criminali. (*V. Doc., pag. 101.*)

IL PRESIDENTE. Avrò l'onore di leggere il complesso intiero della legge. (*V. Doc., pag. 101.*)

È aperta la discussione sul complesso della legge.

Siccome non havvi chi chiedga la parola, io leggerò l'articolo 1° per portare la discussione sul medesimo.

(*Legge l'articolo 1.*)

A quest'articolo la Commissione ha proposto un cambiamento di parola, cioè di sostituire alla parola *redazione* quella di *compilazione*.

PALLAVICINO-MOSSI. Io preferirei la parola *redazione*, perchè mi pare più appropriata.

Una voce. Non è parola italiana.

PALLAVICINO-MOSSI. È latina; quindi è lecito trarre dalla lingua latina un termine che, secondo me, ha maggiore proprietà.

In questo caso la parola *redazione* può comprendere anche l'atto materiale di scrivere, il che è necessario, perchè riempie l'intenzione della legge, che vuole provvedere all'inconveniente che nasce dagli uscieri i quali non sanno scrivere. Compilare poi vuol dire mettere insieme e ridurre ad unità.

IL PRESIDENTE. Io porrò prima ai voti la scelta a farsi tra la parola *compilazione* e *redazione*.

STARA, relatore. Quest'ultima non è italiana.

IL PRESIDENTE. Metterò dunque ai voti l'emendamento della Commissione, il quale consiste nel dire *compilazione* a vece di *redazione*.

(La prova essendo dubbia, si passa alla controprova.)

DEMARGHERITA. Pare che nè l'una nè l'altra di queste parole possa essere adottata; io preferirei la parola *distendere*.

IL PRESIDENTE. Adesso è votato, e non si tratta più fuorchè di conoscere il risultato della votazione; al quale effetto consulterò l'uffizio.

(Consultato l'uffizio, risulta che il Senato adotta l'emendamento della Commissione.)

(Approvato.)

(*Legge l'articolo 2.*)

Siccome nessuno chiede la parola, io metterò ai voti.

(L'articolo 2 è approvato.)

(Legge l'articolo 3.)

Invito in egual modo il Senato a voler dare la sua approvazione.

(L'articolo 3 è approvato.)

(Legge l'articolo 4.)

Chi intende approvarlo, voglia levarsi in piedi.

(L'articolo 4 è approvato.)

Viene ora l'aggiunta suggerita dalla Commissione, la quale sarebbe così concepita.

(Legge l'aggiunta.)

Chieggo in prima al Senato se vuol dividere questi due paragrafi o votarli insieme.

(Nessun senatore pigliando la parola in proposito, il presidente pone ai voti l'aggiunta della Commissione, la quale viene approvata.)

Segue lo squittinio segreto sul complesso della legge, e si fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione:

Votanti	41
Favorevoli	40
Contrari	1

(Il Senato adotta.)

Debbo pregare i senatori a voler rimanere al loro posto, perchè il guardasigilli deve fare una comunicazione.

DISCUSSIONE SULL'ORDINE DEL GIORNO PER LE PROSSIME SEDUTE.

SINEO, ministro di grazia e giustizia. Quando sono partito dal Ministero si stava copiando il progetto di legge che io intendeva presentare al Senato, e credeva che l'operazione non sarebbe stata molto lunga: spero a momenti sarà qui recato, e se al Senato non rincresce un momento di aspettazione...

IL PRESIDENTE. Il Senato non ha difficoltà di aspettare. Intanto io debbo invitare il Senato a pronunziarsi sull'ordine del giorno della nuova seduta pubblica che si potrebbe tenere lunedì.

Vi ha la legge sull'imprestito, la quale è d'urgenza. È già stata distribuita negli uffici ed esaminata dalla Commissione, e probabilmente il relatore della medesima potrà essere in caso per quel giorno di fare la sua relazione, che potrebbe anche essere stampata 24 ore prima della stessa seduta pub-

blica. In conseguenza io pregherei i signori senatori a voler deliberare se in quel giorno alle ore due dopo mezzodì vi debba essere seduta per l'esame di quella legge, ed anche per l'altra che riguarda alcuni favori concessi ai militari in tempo di guerra; legge anche questa di somma urgenza ed importanza.

COTTA. Lunedì è giorno festivo.

IL PRESIDENTE. Il sedere in Parlamento non è opera servile. L'altra Camera si aduna anche nei giorni festivi: del resto io non faccio che proporre. Coloro i quali credono che per l'esame della legge riguardante l'autorizzazione del prestito e di quello per i favori concessi ai militari in attività di servizio guerresco vi debba essere seduta pubblica il giorno di lunedì alle ore due, sono pregati di alzarsi in piedi.

(Il Senato approva.)

CIBERARIO. Mi permetto di far osservare al presidente che lunedì vi sarà un'altra legge preparata, quella cioè per l'ammissione al libero esercizio di quelli che hanno preso i gradi o esami nelle università delle provincie unite.

STARA. Quella non è d'urgenza.

COLLENO LUIGI. La ragione d'urgenza giustifica la riunione in giorno festivo per le altre leggi, ma non per questa.

IL PRESIDENTE. L'urgenza si riferirebbe alla legge del prestito ed a quella dei favori speciali concessi all'armata.

Un'altra ragione ancora per la quale io proponeva questa misura si è che martedì non potrebbe esservi adunanza, in quanto che ricorre appunto l'apertura dei collegi elettorali; molti senatori sicuramente saranno impegnati per la votazione, di modo che non si potrebbe combinare una cosa coll'altra.

È anche conveniente ch'io porti a notizia del Senato che, in seguito a conoscenza da me avuta, la Camera dei deputati avea deliberato stamane di recarsi in forma solenne lunedì venturo nella chiesa cattedrale per assistere ad una messa, onde raccomandare alla protezione del cielo le armi nostre. Io ho chiesto ai ministri qui presenti se o no la cosa fosse come si diceva. Mi hanno risposto di sì, e mi hanno prevenuto che il Senato riceverebbe un invito ufficiale per intervenire anche egli a questa solennità. Ho stimato bene di prevenire il Senato di questo, riservandomi di far pervenire i biglietti a domicilio per indicare l'ora di questa riunione.

SINEO, ministro di grazia e giustizia. Siccome veggio che non mi è recata la legge, mi riservo di presentarla in un'altra seduta.

IL PRESIDENTE. Allora la seduta è sciolta. (Ore 3 1/4.)